RG n.	
Sent. n.	

## IL TRIBUNALE DI BERGAMO SEZIONE 2º CIVILE

riunito in persona dei giudici:

dott.

Mauro Vitiello

presidente rel.

dott.ssa Laura Giraldi

giudice

dott.ssa Giovanni Panzeri

giudice

ha pronunciato la seguente

### sentenza

nel procedimento per la risoluzione del concordato preventivo n. 18/12 Italian American Mushrooms Società Agricola a r.l. in liquidazione, nonchè per la dichiarazione di fallimento della stessa società, procedimento promosso con ricorso presentato *ex* art. 186 l. fall., da Italian American Mushrooms Commerciale s.r.l. in concordato preventivo, creditore concorsuale; all'esito dell'odierna udienza, rileva quanto segue.

\*\*\*

La proposta concordataria prevede la cessione di tutti i beni sociali ai creditori, con conseguente prospettato soddisfacimento integrale della prededuzione e del privilegio e in una misura percentuale del chirografo.

Il presupposto processuale della risoluzione (l'iniziativa di almeno uno dei creditori concorsuali) è integrato dal ricorso presentato da Italian American Mushrooms Commerciale s.r.l. in concordato preventivo, nella persona del liquidatore giudiziale.

La società resistente ha sollevato un'eccezione di carenza di assistenza tecnica e di legittimazione attiva della ricorrente.

La prima eccezione è infondata, tenuto conto che il liquidatore giudiziale della ricorrente è avvocato e ciò determina l'applicazione della norma di cui all'art. 86 c.p.c.

La seconda eccezione è parimenti infondata.

Come noto, l'art. 182 l. fall. nulla dispone quanto alla legittimazione del liquidatore giudiziale a rappresentare in giudizio la società il cui concordato sia stato omologato.

La questione dell'esperibilità delle azioni finalizzate ad acquisire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio da liquidare nell'interesse dei creditori concorsuali va risolta valorizzando il fatto che, dopo la riforma organica del 2005 – 2006, l'art. 182 l. fall. si caratterizza per dettare una disciplina della fase esecutiva del concordato per cessio bonorum che richiama a più riprese le norme della liquidazione fallimentare (cd. fallimentarizzazione della fase esecutiva), da cui la necessità di ritenere che la posizione del liquidatore giudiziale sia assimilabile, con i dovuti distinguo, a quella del curatore fallimentare, per effetto dello spossessamento che la società debitrice in concordato subisce con il decreto di omologazione.

L'acquisto, da parte del liquidatore, della disponibilità dei beni facenti parte del patrimonio del debitore il cui concordato sia stato omologato, determina quale conseguenza logico-giuridica che l'organo di promanazione giudiziale della fase esecutiva del concordato subentri nelle cause di contenuto patrimoniale di cui sia parte la debitrice, quantomeno nella forma della legittimazione concorrente, in applicazione del principio di carattere generale espresso nell'art. 43 l. fall., da ritenersi applicabile in via analogica alla fattispecie del concordato liquidatorio.

Posto pertanto che il liquidatore giudiziale non ha ovviamente l'esercizio né delle azioni derivate dal fallimento (artt. 64 e esgg. L. fall.) né delle azioni cosiddette "di massa", per le quali sarebbe necessaria una specifica disposizione di legge, quali sono l'art. 146 e 66 l. fall. e l'art. 2497, ultimo comma c.c., l'interpretazione evolutiva della disciplina inerente alle prerogative del liquidatore giudiziale, imperniata tra l'altro sulla vigenza dell'art. 14-decies della legge n. 3/12 e successive modifiche, che delimita in termini esattamente coerenti con quanto asserito la legittimazione ad agire del liquidatore della procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato, induce a ritenere la piena legittimazione del liquidatore a rappresentare il debitore il cui concordato sia stato omologato nei giudizi rilevanti ai fini dello svolgimento della propria funzione di mandatario della massa dei creditori.

Da quanto esposto discende, venendo al caso di specie, che la legittimazione alla presentazione del ricorso diretto ad ottenere la risoluzione del concordato preventivo non sia (o non sia soltanto) della società creditrice, qualora anche quest'ultima si trovi nella fase esecutiva di un concordato preventivo, bensì del liquidatore giudiziale che, nell'interesse della massa dei creditori, è nelle condizioni di valutare se la società debitrice sia inadempiente rispetto alla proposta omologata.

Del resto, la valutazione dell'interesse concreto a far valere l'inadempimento di non scarsa importanza, quale presupposto della risoluzione del concordato, non può che competere al titolare del credito del cui soddisfacimento si tratta, titolare del credito che nel caso di specie va considerato essere la massa dei creditori concorsuali, nella persona del suo mandatario, il liquidatore giudiziale.

Venendo al presupposto sostanziale, l'inadempimento di non scarsa importanza, va evidenziato che esso sussiste senza ombra di dubbio con riferimento all'obbligazione assunta nei confronti del ricorrente il cui credito chirografario, di importo pari ad euro 218.676,08, non ha trovato e non troverà soddisfacimento alcuno, dovendosi tener conto che in un concordato per *cessio bonorum*, cui va applicata la disciplina previgente a quella introdotta con il d.l. n. 83/2015, il pagamento di una qualsiasi somma ai creditori di rango chirografario sarebbe idonea ad integrare l'adempimento della proposta.

Stante la mancata formazione di classi, peraltro, nel concordato della cui esecuzione si tratta l'inadempimento va riscontrato, ovviamente, anche con riferimento all'intero ceto creditorio chirografario, che nella fase esecutiva del concordato in questione non ha alcuna verosimile possibilità di trovare soddisfacimento alcuno, come attestato in modo conclusivo, all'odierna udienza, dal liquidatore giudiziale del concordato Italian American Mushrooms Società Agricola a r.l. in liquidazione (cfr. sul punto il verbale di udienza).

Per le ragioni esposte deve essere emesso il decreto di risoluzione del concordato cui deve conseguire, in coerenza con l'ulteriore domanda formulata dal ricorrente, il fallimento di Italian American Mushrooms Società Agricola a r.l. in liquidazione.

## P.Q.M.

1) dichiara la risoluzione del concordato preventivo n. 18/12 Italian American Mushrooms Società Agricola a r.l. in liquidazione;

2) dichiara il fallimento di:

# Italian American Mushrooms Società Agricola a r.l. in liquidazione, con sede in liquidatore F Ni nato a

## **NOMINA**

giudice delegato il dott. Mauro Vitiello;

#### NOMINA

curatore il dr. che, per la sua comprovata professionalità, è in possesso dei requisiti necessari per la gestione della procedura;

## **ORDINA**

al fallito di depositare, entro tre giorni dalla data di comunicazione della presente sentenza, i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti;

#### **ORDINA**

al curatore di procedere immediatamente, a norma degli artt. 752 e ss. cpc e 84 LF, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale e dell'impresa e sugli altri beni del debitore, autorizzandolo a richiedere l'ausilio della forza pubblica; per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli, dispone che si proceda ai sensi dell'art. 758 cpc;

ORDINA

al curatore, ai sensi dell'art. 87 LF, di iniziare successivamente e con sollecitudine il procedimento di inventariazione dei predetti beni;

#### FISSA

l'adunanza per l'esame dello stato passivo in data 21.3.17, alle ore 11,00, davanti al giudice delegato, nel suo ufficio ubicato nel Palazzo di Giustizia di Bergamo, sezione fallimentare, avvertendo il fallito che può chiedere di essere sentito ai sensi dell'art. 95 LF e che può intervenire nella predetta udienza, per essere del pari sentito sulle domande di ammissione al passivo;

## ASSEGNA

ai creditori e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del fallito il termine perentorio di giorni trenta prima della data dell'adunanza come sopra fissata per la presentazione, mediante trasmissione all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore, della domande di insinuazione e dei relativi documenti, con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata, avvertendoli che le domande depositate oltre il predetto termine sono considerate tardive ai sensi e per gli effetti dell'art. 101 LF;

#### **AVVISA**

## i creditori e i terzi:

-che tale modalità di presentazione delle domande non ammette equipollenti, con la conseguenza che non potrà essere ritenuto valido il deposito di domanda cartacea nè presso la cancelleria, nè presso lo studio del curatore, nè l'invio per posta allo studio del curatore, nè l'invio telematico alla cancelleria;

-che nei ricorsi contenenti le domande essi devono indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intendono ricevere le comunicazioni del curatore fallimentare, dovendosi effettuare le comunicazioni, in assenza di tale indicazione, esclusivamente mediante deposito in cancelleria;

#### SEGNALA

al curatore fallimentare che entro dieci giorni dalla sua nomina, quest'ultima da intendersi coincidente con il giorno di pubblicazione della presente sentenza, deve comunicare al Registro delle imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della fallita;

#### **ORDINA**

ai sensi dell'art. 17 LF, che la presente sentenza sia notificata al debitore, comunicata per estratto al pubblico ministero, al curatore ed al creditore istante, nonché trasmessa per estratto all'Ufficio del registro delle imprese per l'annotazione.

Così deciso in Bergamo, il 15 dicembre 2016.

Il presidente estensore Mauro Vitiello